REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 31 dicembre 2008 - Deliberazione N. 2089 - Area Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo – Provvedimenti per l'esercizio associato delle funzioni già di competenza dell'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia - Articolo 56 della Legge Regionale n. 11 del 23 ottobre 2007

PREMESSO

- che il R.D.L. 8.5.1927, n. 798 convertito in Legge 2838 del 6.12.1928 all'art. 3, comma 2, stabilisce che le spese per il servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi, ovvero riconosciuti dalla sola madre, sono anticipate dalle province e fanno carico per un terzo all'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia (O.N.M.I.) e per il rimanente sono ripartite in misura uguale tra le Province e i rispettivi Comuni;
- che la Legge n. 698, del 23.12.1975, di scioglimento dell'O.N.M.I., ha trasferito alle Regioni le succitate funzioni derivanti dal R.D.L. n. 798/1927;
- che a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 142 del 8.6.1990, le funzioni assistenziali a favore dei "minori illegittimi e abbandonati" furono, ai sensi dell'ex art. 9, comma 1, trasferite ai Comuni ma, in via transitoria e solo per l'anno 1991 giusta la risoluzione della Sezione Enti Locali della Corte dei Conti in data 12/2 2/3/1991 le medesime funzioni furono sostanzialmente svolte dalle Province e dai Comuni a suo tempo individuati dalla precitata Legge 698/1975 e ciò per non creare difficoltà operative nell'erogazione dell'assistenza;
- che in seguito all'entrata in vigore della Legge n. 67, del 18.3.1993, le funzioni assistenziali *de quibus* vennero restituite alle competenze delle Province che, di fatto, le avevano espletate anche nel 1992 e 1993 (D.L. 20.1.1992, n. 11; D.L. 18.1.1993, n. 9).
- che con l'entrata in vigore della Legge Regionale n. 11 del 23 ottobre 2007, le funzioni socioassistenziali, già esercitate dall'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia (ONMI), e trasferite, ai sensi della legge 18 marzo 1993, n. 67, alle Province, sono conferite ai Comuni che le esercitano in forma associata;
- che ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della precitata L.R. n. 11/2007, gli interventi connessi all'esercizio delle suindicate funzioni sono programmati e definiti nell'ambito dei Piani Sociali di Zona di Ambito e finanziati, in eguale misura in coerenza con quanto statuito dalla previgente normativa, dalla Regione, dalla Provincia di riferimento e dai rispettivi Comuni;

CONSIDERATO

- che il Dirigente del Settore Assistenza Sociale dell'AGC 18, con Decreto n. 898 del 22.9.2008, ha approvato le "Indicazioni operative per la presentazione del Piano di aggiornamento VII° annualità II° annualità del triennio 2007/2009", in esecuzione di quanto disposto dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 601 del 11.04.2008;
- che lo stesso Decreto Dirigenziale n. 898/2008, rinvia a successivi atti l'applicazione dell'art. 56, commi 1 e 2, della L.R. n. 11/2007;
- che ai sensi dell'articolo 49, comma 1, della L.R. n. 11/2007, al finanziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali concorrono, tra le altre, risorse statali, regionali e del sistema delle autonomie locali:
- che ai sensi dell'articolo 52, comma 1, della L.R. n. 11/2007, i Comuni e le Province contribuiscono con risorse proprie alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo modalità che sono determinate dal Piano Sociale Regionale, di cui all'art. 20 medesima legge regionale;
- che l'articolo 8, comma 1, lettera f), della L.R. n. 11/2007, prevede che la Regione ripartisce le risorse erogate dal Fondo Sociale Regionale secondo le modalità stabilite dall'articolo 49 e seguenti della stessa L.R.;
- che con Deliberazione n. 601 del 11 aprile 2008 la Giunta Regionale ha programmato e individuato criteri di riparto del Fondo Nazionale delle politiche Sociali per la II° annualità del triennio 2007/2009 di programmazione dei Piani Sociali di Zona.

RITENUTO, pertanto, nelle more dell'adozione del Piano Sociale Regionale e dell'istituzione del Fondo Sociale Regionale, di ripartire le risorse regionali necessarie all'esercizio delle funzioni socio-assistenziali ex ONMI, conferite ai Comuni che le esercitano in forma associata ai sensi dell'articolo 56 della Legge Regionale n. 11 del 23 ottobre 2007.

RITENUTO, altresì, che la Regione Campania, per la VII° annualità – II° annualità del triennio 2007/2009 – di programmazione dei Piani Sociali di Zona, debba destinare all'esercizio delle succitate funzioni, risorse regionali non inferiori all'ultimo fabbisogno rilevato e quantificabili in € 2.800.000/00 (riferimento anno 2006), e che tali risorse debbano essere ripartite tra gli Ambiti Territoriali del territorio regionale, secondo i seguenti criteri:

- popolazione residente (30%)
- donne nubili residenti (40%)
- fabbisogno economico rilevato nel 2006 (30%)

VISTO

- le Leggi Regionali n. 1 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania Legge Finanziaria 2008) e n. 2 (Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2008 e Bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010) del 30 gennaio 2008:
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 308 del 15 febbraio 2008 smi., con la quale sono state appostate sulla competenza del Capitolo di Spesa n. 7874 dell'U.P.B. 4.16.41 (Interventi per la dignità e la cittadinanza sociale L.R. 23/10/2007 n. 11), risorse regionali per € 20.000.000/00.

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate,

- 1) di destinare agli Ambiti territoriali della regione Campania, per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali ex ONMI, conferite ai Comuni che le esercitano in forma associata ai sensi dell'articolo 56 della Legge Regionale n. 11 del 23 ottobre 2007, per la VII° annualità II° annualità del triennio 2007/2009 di programmazione dei Piani Sociali di Zona, risorse regionali per € 2.800.000/00, a valere sul Capitolo di Spesa n. 7874 (Interventi per la dignità e la cittadinanza sociale L.R. 23/10/2007 n. 11) U.P.B. 4.16.41 del Bilancio Gestionale 2008 approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 308 del 15 febbraio 2008 smi., nelle more dell'adozione del Piano Sociale Regionale e del Fondo Sociale Regionale;
- 2) di ripartire tali risorse pari ad € 2.800.000/00, tra gli Ambiti Territoriali del territorio regionale, secondo i seguenti criteri:
 - popolazione residente (30%)
 - donne nubili residenti (40%)
 - fabbisogno economico rilevato nel 2006 (30%)
- 3) di demandare al Dirigente del Settore Assistenza Sociale, dell'A.G.C. 18, l'adozione dei provvedimenti consequenziali di impegno e liquidazione ai beneficiari nei limiti della succitata somma di € 2.800.000/00, secondo i criteri di cui al punto 2), a valere sul Capitolo di Spesa n. 7874 (Interventi per la dignità e la cittadinanza sociale − L.R. 23/10/2007 n. 11) U.P.B. 4.16.41 − del Bilancio Gestionale 2008 approvato con D.G.R. n. 308/2008 e smi.;
- 4) di inviare la presente deliberazione al Settore Assistenza Sociale per quanto di competenza, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Regionale per la pubblicazione sul BURC.

II Segretario	II Presidente
D'Elia	Bassolino